



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REPUBBLICA ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

*Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze*

Misura 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori

Art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014

IL DIRIGENTE
Dott. Carmelo Cariddi

Il beneficiario di tale Misura è il "giovane pescatore", ossia la persona fisica che cerca di acquisire per la prima volta un peschereccio e che, al momento della presentazione della domanda, ha un'età inferiore a 40 anni e ha esercitato l'attività di pescatore per almeno cinque anni o possiede una formazione professionale equivalente, secondo quanto previsto nei criteri di ammissibilità.

2. Categorie di spesa ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi di investimento chiaramente connessi all'acquisizione del primo peschereccio da parte di un "giovane pescatore", oltre a:
 - indagini/analisi preliminari all'acquisto del peschereccio;
 - costi connessi all'avviamento di nuove imprese.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Le spese generali possono essere imputate all'operazione, con calcolo pro-rata, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni;

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato", (eccezion fatta per il peschereccio per il quale si richiede di accedere al sostegno di cui alla presente Misura);
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto altresì al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;

- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

Il beneficiario del sostegno di cui alla presente Misura si impegna ad acquistare un peschereccio usato, equipaggiato con attrezzature per la pesca in mare e che abbia un'età compresa tra i 5 e i 30 anni e, dunque, non sarà erogato alcun sostegno per l'acquisto di nuove imbarcazioni da pesca.

In rispetto delle *Condizioni Generali* previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

La relazione tecnica del progetto/operazione deve dimostrare che:

- gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese in merito alla competitività e il rendimento economico dell'impresa ed il ricambio generazionale del settore;
- il peschereccio abbia una lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri;
- il peschereccio sia attrezzato per la pesca in mare ed abbia un'età compresa tra 5 e 30 anni.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre la seguente documentazione:

- opportuna dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:
il peschereccio oggetto dell'investimento di cui alla presente Misura, appartiene ad un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui all'articolo 22, par. 2, del Reg. (UE) 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;
- piano aziendale per lo sviluppo dell'attività di pesca.

Il beneficiario deve altresì produrre documentazione in grado di attestare che abbia svolto l'attività di pescatore per un periodo di almeno 5 anni o, in alternativa, che possiede un diploma di secondo grado ad indirizzo nautico, o un diploma di laurea in Discipline Nautiche o un diploma di secondo grado ed aver sostenuto un corso di formazione di almeno 100 ore ad indirizzo nautico, alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. Localizzazione

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.

In alternativa, la Misura si applica all'intero territorio regionale.

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggi o $P = C * Ps$
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=1 Ic max		
T2	L'operazione contribuisce alla strategia macro regionale (ove pertinente)	C=0 NO C=1 SI		
T3	Minore età del richiedente	C=0 Età max C=1 Età min		
T4	Il soggetto richiedente è di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	Il richiedente negli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda è stato imbarcato prevalentemente su imbarcazioni di pesca costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015	C=0 NO C=1 SI		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986	C=0 Età ≥30 anni C=1 Età ≤5 anni		

8. Intensità dell'aiuto

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno previsto dalla presente Misura non supera il 25% del costo d'acquisizione del peschereccio e non può, in ogni caso, essere superiore a 75.000 Euro per "giovane pescatore".

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REPUBBLICA ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

*Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze*

Misura 1.32 - Salute e sicurezza

Art. 32 del Reg. (UE) n. 508/2014

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

Documento	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
Versione	1
Data	06 dicembre 2016
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	

IL DIRIGENTE
Dott. Carmelo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

INDICE

1. Misura	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura	4
1.3 Criteri di ammissibilità	5
1.4 Interventi ammissibili	5
2. Categorie di spesa ammissibili	6
3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)	8
4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio	10
5. Documentazione specifica richiesta per la misura	11
6. Localizzazione	11
7. Criteri di selezione	12
8. Intensità dell'aiuto	13

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

1. Misura

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a "regia".

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 508/2014, art. 32
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	MISURA 1.32 - Salute e sicurezza
Sottomisura	-
Finalità	Migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.
Beneficiari	Pescatori; armatori di imbarcazioni da pesca; proprietari di imbarcazioni da pesca.
Cambiamenti climatici	-

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La misura è volta a determinare migliori condizioni igieniche, di sicurezza e lavorative dei pescatori, in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle Pmi previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

Tale miglioramento è essenziale per sopperire alla vetustà della flotta da pesca italiana e migliorare le condizioni dei pescatori; a questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, sia le operazioni riguardanti le imbarcazioni più vetuste sia quelle che, nel recente passato, hanno imbarcato il maggior numero di pescatori.

La Misura sostiene gli investimenti destinati a sicurezza, condizioni di lavoro, salute e igiene a bordo, dando altresì priorità alla salubrità del prodotto, a condizione che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano oltre i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori
Armatori di imbarcazioni da pesca
Proprietari di imbarcazioni da pesca
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014, (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione coinvolge imbarcazioni da pesca
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Gli investimenti devono essere ammissibili ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 del Reg. (UE) n. 531/2015
Le imbarcazioni oggetto di finanziamento si trovano a norma con riferimento alla normativa sulla sicurezza sul lavoro
Le imbarcazioni oggetto di finanziamento si trovano a norma con riferimento alla normativa su igiene e salute
Se l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno non è stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di investimento e per la stessa imbarcazione
Se l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno non è stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi italiani
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili

La Misura finanzia investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là dei requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale in materia di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.

Se l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel corso del periodo di programmazione; allo stesso modo, se l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario nel corso del periodo di programmazione (Reg. (UE) 508/2014 Art. 32 Par. 3).

IL DIRIGENTE
Dott. Carmelo Caridi

2. Categorie di spesa ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato¹, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento, ecc.);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Come riportato al precedente par. 1.2, l'art.32 del Reg. (UE) 508/2014 prevede investimenti volti a migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori. In quest'ottica il Reg. delegato (UE) 531/2015, al capo III, riporta le seguenti spese sovvenzionabili tramite il FEAMP:

Interventi sulla **sicurezza** - Acquisto ed installazione di:

- zattere di salvataggio;
- sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;
- localizzatori personali satellitari quali radioboe di localizzazione di sinistri, eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;
- dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;
- segnali di soccorso;
- dispositivi lanciasagole;
- sistemi di recupero dell'uomo in mare;
- apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifuoco, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori;
- porte tagliafuoco;
- valvole d'intercettazione del carburante;
- rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
- pompe e allarmi di sentina;
- apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite;
- porte e boccaporti stagni;
- protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgirete;
- corridoi e scale di accesso;
- illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;
- sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;
- videocamere e schermi di sicurezza;
- armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.

Interventi in merito al miglioramento delle **condizioni sanitarie** per i pescatori a bordo dei pescherecci:

- acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
- acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;

¹ Da computarsi negli eventuali contributi in natura.

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

- prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;
- dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;
- campagne d'informazione per migliorare la salute a bordo.

Interventi in merito al miglioramento delle **condizioni igieniche** per i pescatori a bordo dei pescherecci:

- servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
- impianti di cucina e cambuse;
- depuratori per la produzione di acqua potabile;
- attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche a bordo;
- guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.

Interventi in merito al miglioramento delle **condizioni di lavoro** per i pescatori a bordo dei pescherecci:

- parapetti e ringhiere del ponte;
- strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie;
- elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio;
- attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli;
- vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
- dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
- abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anticaduta;
- segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
- analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
- guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo.

Sono considerati ammissibili altresì:

- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici (software) necessari alla realizzazione del progetto;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente;
- spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici, etc.).

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.

IL DIRIGENTE
Dott. Carmelo Caridi

Le spese generali sono collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del PO FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"*, in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D. Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Non sono ammissibili ai sensi del Reg. del. (UE) 531/2015 i costi della manutenzione programmata o preventiva di qualsiasi elemento dell'armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo.

Nello specifico della Misura in oggetto ed ai sensi dell'art. 32 del Reg. 508/2014, si riterranno escluse dal sostegno tutte quelle spese che non contribuiranno a finanziare investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature che vadano oltre i requisiti minimi imposti dal diritto dell'Unione o nazionale in materia di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.

IL DIRIGENTE
Dott. Carmelo Carmelo Caridi

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

In generale, il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Inoltre, è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

In rispetto delle *Condizioni Generali* previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

5. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

La relazione tecnica del progetto/operazione deve esplicitare che qualsiasi intervento posto in essere e che beneficia del sostegno della presente Misura, deve essere implementato oltre gli obblighi minimi già previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

La relazione deve altresì evidenziare come ed in che misura gli interventi realizzati migliorino le condizioni di igiene e/o salute e/o sicurezza e/o lavoro dei pescatori a bordo delle imbarcazioni da pesca.

Al momento della presentazione della domanda, il beneficiario privato deve altresì produrre:

- autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione coinvolge imbarcazioni da pesca e l'armatore richiedente sia diverso dal/i proprietario/i;
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:
per l'investimento a bordo previsto, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio;
 e/o
per l'investimento previsto per singole attrezzature, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. Localizzazione

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

IL DIRIGENTE
Dott. Carmelo Caridi

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.

In alternativa, la Misura si applica all'intero territorio regionale o della Provincia Autonoma.

7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggi o $P = C * Ps$
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione Eusair (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=1 Ic=Max		
T2	Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale	C=0 Età/età media >40 C=1 Età/età media min		
T3	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Numero di pescatori a bordo calcolato come media dei due anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno	C=0 N=1 C=1 N max		
O2	Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986	C=0 Età = 0 C=1 Età max		
O3	L'operazione prevede Investimenti che migliorano le condizioni di igiene e salute a bordo	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O4	L'operazione prevede investimenti che migliorano le condizioni di sicurezza dei pescatori a bordo	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O5	L'operazione prevede la redazione di guide e manualistica	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O6	L'operazione prevede l'analisi e la valutazione dei rischi (per imbarcazioni per cui non è obbligatorio per legge –imbarcazioni fuori tutto < 24 m)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

8. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	30
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

È possibile l'erogazione di un anticipo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario entro mesi 9 (nove) dalla data di notifica dell'Atto di Concessione del sostegno.

IL DIRIGENTE
Dot. *Carmelo Caridi*



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REPUBBLICA ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 1.33 – Arresto temporaneo delle attività di pesca

Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014

IL DIRIGENTE
Dott. Carmelo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

Documento	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
Versione	1
Data	06 dicembre 2016
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

INDICE

1. Misura	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura	4
1.3 Criteri di ammissibilità	5
1.4 Interventi ammissibili	5
2. Misure tecniche successive all'interruzione temporanea.....	6
3. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio.....	7
4. Documentazione specifica richiesta per la misura.....	8
5. Localizzazione.....	8
6. Criteri di selezione.....	9
7. Intensità dell'aiuto	10

IL DIRIGENTE
Dott. Carmelo Carmelo Caridi

1. Misura

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a "regia".

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 33
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	MISURA 1.33 – Arresto temporaneo delle attività di pesca
Sottomisura	-
Finalità	Concedere indennità e compensazioni finanziarie ai pescatori e ai proprietari di imbarcazioni da pesca in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca
Beneficiari	Proprietari di imbarcazioni da pesca; armatori di imbarcazioni da pesca su autorizzazione del proprietario; pescatori imbarcati sulle unità che effettuano l'arresto temporaneo obbligatorio.
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La concessione delle indennità e delle compensazioni finanziarie ai pescatori e ai proprietari di pescherecci in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca è in linea con l'Obiettivo Tematico di migliorare la competitività delle Pmi previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

Il sostegno viene erogato nei casi in cui l'arresto temporaneo delle attività:

- è una conseguenza diretta di determinate misure di conservazione, escluse la fissazione e l'assegnazione delle possibilità di pesca, oppure
- è previsto in determinati piani di gestione della pesca unionali o nazionali, oppure
- deriva dal mancato rinnovo di accordi di partenariato sostenibile nel settore della pesca o dei relativi protocolli.

IL DIRIGENTE
Dott. *Carmelo Caridi*

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Proprietari di imbarcazioni da pesca
Armatori di imbarcazioni da pesca su autorizzazione del proprietario
Pescatori imbarcati sulle unità che effettuano l'arresto temporaneo obbligatorio
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
Il proprietario ovvero l'armatore è in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio
L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno
Il pescatore è imbarcato sull'unità oggetto di arresto temporaneo alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio
Il pescatore ha lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto temporaneo per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno
Il pescatore non ha ricevuto un sostegno, a norma del presente articolo, per un periodo complessivo superiore a sei mesi nel periodo 2014-2020
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'imbarcazione non ha ricevuto un sostegno, a norma del presente articolo, per un periodo complessivo superiore a sei mesi nel periodo 2014-2020
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA riportati nei piani indicati di gestione nazionali adottati ai sensi del Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio
Gli attrezzi da pesca riportati sulla licenza sono quelli relativi ai piani di gestione nazionali adottati ai sensi del Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio
L'imbarcazione da pesca è armata ed equipaggiata al momento dell'arresto temporaneo
L'imbarcazione da pesca ha svolto un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili

Gli interventi della Misura riguardano la sospensione di tutte le attività di pesca svolte dall'imbarcazione da pesca o dal pescatore interessato, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- attuazione delle misure di emergenza della Commissione o degli Stati Membri di cui, rispettivamente, agli artt. 12 e 13 del Reg. (UE) n. 1380/2013 o delle misure di conservazione di cui all'art. 7 di tale Regolamento, inclusi i periodi di riposo biologico;
- mancato rinnovo di accordi di partenariato sostenibile nel settore della pesca o dei relativi protocolli;
- l'arresto temporaneo è previsto in un piano di gestione adottato ai sensi del Reg.(CE) n. 1967/2006 del Consiglio o in un piano pluriennale adottato ai sensi degli artt. 9 e 10 del Reg. (UE) n. 1380/2013, laddove, in base ai pareri scientifici, una riduzione dello sforzo di

pesca è necessaria al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'art. 2, par. 2 e 5 lett a), del Reg. (UE) n. 1380/2013.

L'interruzione temporanea dell'attività di pesca riguarda le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca.

L'interruzione temporanea dell'attività di pesca non si applica alle unità da pesca esercitanti pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico e/o volante ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima.

Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

Le unità abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla Capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.

In relazione alla sospensione dell'attività di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l'interruzione temporanea, verrà attivata presso il competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la procedura per l'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attività di pesca.

2. Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

Per le dieci settimane successive al termine dell'interruzione temporanea, nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio dell'attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - è vietato nel giorno di venerdì ed in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9.00, all'Autorità marittima dei porti di base logistica. Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

Decorse le dieci settimane dal termine dell'interruzione temporanea, nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attività di pesa con i sistemi a strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - è vietato in un giorno settimanale definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9.00, all'Autorità

IL DIRIGENTE
Dott. *Cosimo Carmelo Caridi*

marittima dei porti di base logistica. Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

Dalla data del del corrente anno e fino al 201... è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca con i sistemi strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.

Dalla data del del corrente anno e fino al 201..., le unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa, sono autorizzate a pescare oltre le 4 miglia dalla costa.

3. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008).

Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle unità da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base alla normativa vigente.

Le unità da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione, possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro due giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'Autorità marittima per il transito nell'areale in fermo.

Le unità abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve dare comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima dei porti di base logistica.

In rispetto delle *Condizioni Generali* previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all'intervento sono recuperate dallo Stato

membro in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui sopra non è stata soddisfatta.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nel Atto di concessione del contributo.

4. Documentazione specifica richiesta per la misura

Entro il giorno di inizio dell'arresto temporaneo, devono essere depositati presso l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unità soggetta all'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l'unità può essere trasferita in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima.

L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

Deve essere presentata altresì autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'armatore richiedente sia diverso dal/i proprietario/i.

5. Localizzazione

Per le unità da pesca coinvolte dalla Misura (cfr. par. 1.4), iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per ... giorni consecutivi dal ... al ... del corrente anno.

Per le unità da pesca coinvolte dalla Misura (cfr. par. 1.4), iscritte nei compartimenti marittimi da Pesaro a Bari, ad esclusione delle unità da pesca facenti base logistico- operativa nel Porto di Pescara, l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca è disposta per ... giorni consecutivi dal ... al ... del corrente anno.

Per le unità da pesca coinvolte dalla Misura (cfr. par. 1.4), iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per ... giorni consecutivi dal ... al ... del corrente anno.

Per le unità da pesca coinvolte dalla Misura (cfr. par. 1.4), facenti base logistico-operativa nel Porto di Pescara ed individuate nell'elenco allegato al presente decreto, l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca è disposta per un periodo di fermo biologico di 30 giorni continuativi dal 5 agosto al 3 settembre del corrente anno. Per tali unità sussiste l'obbligo di esercitare nel periodo dal 4 al 15 settembre l'attività di pesca esclusivamente nelle acque di giurisdizione del Compartimento marittimo di Pescara e di riportare sui log-book, i valori giornalieri di cattura in peso per cala per ogni specie e/o categoria, corredata di coordinate geografiche e

orario di pesca, fatto salvo il divieto di pesca nell'area di mare delle Fosse di Pomo che costituisce Zona di Tutela Biologica, secondo modalità determinate con successivo decreto direttoriale.

Per le unità da pesca coinvolte dalla Misura (cfr. par. 1.4), iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna e della regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno ... giorni consecutivi, la cui decorrenza è disposta con provvedimento regionale.

Le unità da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondità nello Ionio, nel Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa entro due giorni precedenti l'interruzione delle attività.

Gli OO.II sono autorizzati, laddove sussistano specifiche esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti al presente paragrafo, per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia.

Nei periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio definiti dagli OO.II, l'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia è vietata anche alle unità da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati.

6. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggi o $P = C \cdot Ps$
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Numero di giorni di lavoro in mare svolti dal pescatore a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto temporaneo nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno nel solo caso di cui al par.3 lett. b)	$C = \text{Nr. di giorni di pesca effettuati} / 730$		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Maggior numero di kW dell'imbarcazione	$C = 0 \text{ kW min}$ $C = 1 \text{ kW max}$		
O2	Maggior numero di GT dell'imbarcazione	$C = 0 \text{ GT min}$ $C = 1 \text{ GT max}$		

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

7. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quando previsto dal par. 2 lett. e art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Il premio in favore degli imbarcati è determinato in funzione dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di arresto temporaneo e della qualifica del pescatore, a prescindere dal segmento di pesca, calcolati secondo la Tabella 1, redatta sulla base del livello del minimo monetario garantito previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, comprensivi dei dovuti oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali.

Tabella 1: premio per l'arresto temporaneo in favore degli imbarcati.

Categoria navi per GT	Importo giornaliero del premio (€)
Comandante/motorista/capopesca	44,00
Marinaio	40,00
Giovanotto/mozzo	38,00

Il premio in favore delle imprese di pesca è determinato in funzione della stazza dell'imbarcazione e del numero dei giorni di pesca effettivamente oggetto di arresto temporaneo calcolati secondo la Tabella 2.

I valori calcolati nella Tabella 2 sono da intendersi quali massimali e la metodologia per il calcolo del premio è la stessa anche nel caso in cui i massimali non siano raggiunti.

Tabella 3: calcolo dei massimali relativi al premio di arresto temporaneo dei pescherecci.

Categoria di peschereccio per classi di stazza (GT)	Importo giornaliero del premio (€/peschereccio)
1 < 10	$(5,20 * GT) + 20$
10 < 25	$(4,30 * GT) + 30$
25 < 50	$(3,20 * GT) + 55$
50 < 100	$(2,50 * GT) + 90$
100 < 250	$(2,00 * GT) + 140$
250 < 500	$(1,50 * GT) + 265$
500 < 1.500	$(1,10 * GT) + 465$
1.500 < 2.500	$(0,90 * GT) + 765$
2.500 e oltre	$(0,67 * GT) + 1.340$

Il sostegno ai proprietari di un peschereccio concesso ai sensi dell'articolo 33 (Misura 1.33) è detratto dal sostegno concesso ai proprietari di un peschereccio ai sensi dell'articolo 34 (Misura 1.34) per il medesimo peschereccio.

Il sostegno può essere concesso per una durata massima di sei mesi per peschereccio, nel corso del periodo dal 2014 al 2020.



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REPUBBLICA ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

*Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze*

Misura 1.34 – Arresto definitivo delle attività di pesca

Art. 34 del Reg. (UE) n. 508/2014

IL DIRIGENTE
Dott. Carmelo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

Documento	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
Versione	1
Data	06 dicembre 2016
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	

IL DIRIGENTE
Dott. *Conte Carmelo Caridi*

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

INDICE

1. Misura	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura	4
1.3 Criteri di ammissibilità	5
1.4 Interventi ammissibili	5
2. Misure tecniche successive all'interruzione temporanea	6
3. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio	6
4. Documentazione specifica richiesta per la misura	7
5. Localizzazione	7
6. Criteri di selezione	9
7. Intensità dell'aiuto	9

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

1. Misura

La presente Misura prevede la possibilità di attivazione esclusivamente “a regia”.

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 34
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
Misura	MISURA 1.34 - Arresto definitivo delle attività di pesca
Sottomisura	-
Finalità	Concedere indennità e compensazioni finanziarie ai pescatori e ai proprietari di pescherecci in caso di arresto definitivo delle attività di pesca, quando questo è conseguito tramite la demolizione dei pescherecci.
Beneficiari	Proprietari di imbarcazioni da pesca
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 100% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

Perseguendo gli obiettivi posti dalla PCP, la Misura di arresto definitivo contribuisce alla riduzione dello sforzo di pesca entro, intervenendo sui segmenti maggiormente impattanti nelle diverse GSA e concentrando le risorse finanziarie laddove risulti più evidente lo squilibrio tra capacità ed opportunità di pesca, in linea con l'Obiettivo Tematico di tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (Obiettivo Tematico 6) del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020.

Alcuni segmenti della flotta da pesca italiana, quali ad esempio lo strascico, risultano sovradimensionati rispetto all'attuale consistenza degli stock, mentre per altri occorre prevedere la fuori uscita definitiva dal settore di parte del naviglio per meglio gestire tali segmenti produttivi.

La dismissione di barche avviene in base a criteri di vetustà crescente e di grandezza dello sforzo pesca, intervenendo dapprima sulle barche che, a parità di sforzo di pesca, utilizzano attrezzi meno selettivi o più impattanti.

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020**1.3 Criteri di ammissibilità**

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Proprietari di imbarcazioni da pesca
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
L'imbarcazione ha un'età pari o superiore a 10 anni calcolati secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) 2930/1986
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA riportati nei piani di azione di cui al l'articolo 22, paragrafo 4, del Reg (UE) n. 1380/2013 indicante che il segmento di flotta non è effettivamente equilibrato rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento
L'imbarcazione da pesca riporta sulla licenza almeno uno degli attrezzi da pesca previsti dal relativo piano di azione per il quale si concorre
L'imbarcazione da pesca ha effettuato almeno 90 giorni di pesca in mare in ciascuno dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda

1.4 Interventi ammissibili

Gli interventi della Misura riguardano la demolizione delle imbarcazioni da pesca nell'ambito del piano d'azione in essere fino al 31 dicembre 2017 indicante che il segmento di flotta non è effettivamente equilibrato¹ rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.

Il sostegno può essere concesso per l'arresto definitivo delle attività di pesca senza demolizione a condizione che i pescherecci siano riadattati per attività diverse dalla pesca commerciale. In aggiunta, il sostegno per l'arresto definitivo delle attività di pesca può essere concesso senza demolizione nel caso di pescherecci in legno tradizionali che siano riadattati al fine di mantenere a terra una funzione di salvaguardia del patrimonio marittimo.

¹ Il piano d'azione rappresenta uno strumento da applicare ai segmenti di flotta in cui sia stata rilevata una sovracapacità strutturale nell'ambito della relazione sull'equilibrio fra la capacità della flotta e la possibilità di pesca che, entro il 31 maggio di ogni anno, l'AdG trasmette alla Commissione. Il piano d'azione illustra gli obiettivi di adeguamento, gli strumenti per raggiungere l'equilibrio, nonché un calendario preciso per la sua attuazione.

IL DIRIGENTE
Dot. Cosimo Carmelo Caridi

2. Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

Per le dieci settimane successive al termine dell'interruzione temporanea, nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio dell'attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - è vietato nel giorno di venerdì ed in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9.00, all'Autorità marittima dei porti di base logistica. Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

Decorse le dieci settimane dal termine dell'interruzione temporanea, nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attività di pesa con i sistemi a strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - è vietato in un giorno settimanale definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9.00, all'Autorità marittima dei porti di base logistica. Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

Dalla data del del corrente anno e fino al 201... è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca con i sistemi strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.

Dalla data del del corrente anno e fino al 201..., le unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa, sono autorizzate a pescare oltre le 4 miglia dalla costa.

3. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008).

Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle unità da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base alla normativa vigente.

Le unità da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione, possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro due giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono

IL DIRIGENTE
Dott. *Cosimo Carmelo Caridi*

svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'Autorità marittima per il transito nell'areale in fermo.

Le unità abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve dare comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima dei porti di base logistica.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all'intervento sono recuperate dallo Stato membro in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui sopra non è stata soddisfatta.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nel Atto di concessione del contributo.

4. Documentazione specifica richiesta per la misura

Entro il giorno di inizio dell'arresto temporaneo, devono essere depositati presso l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unità soggetta all'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l'unità può essere trasferita in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima.

L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

5. Localizzazione

Per le unità da pesca coinvolte dalla Misura (cfr. par. 1.4), iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per ... giorni consecutivi dal ... al ... del corrente anno.

Per le unità da pesca coinvolte dalla Misura (cfr. par. 1.4), iscritte nei compartimenti marittimi da Pesaro a Bari, ad esclusione delle unità da pesca facenti base logistico operativa nel Porto di Pescara, l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca è disposta per giorni consecutivi dal ... al ... del corrente anno.

Per le unità da pesca coinvolte dalla Misura (cfr. par. 1.4), iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per .. giorni consecutivi dal ... al ... del corrente anno.

Per le unità da pesca coinvolte dalla Misura (cfr. par. 1.4), facenti base logistico-operativa nel Porto di Pescara ed individuate nell'elenco allegato al presente decreto, l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca è disposta per un periodo di fermo biologico di 30 giorni continuativi dal 5 agosto al 3 settembre del corrente anno. Per tali unità sussiste l'obbligo di esercitare nel periodo dal 4 al 15 settembre l'attività di pesca esclusivamente nelle acque di giurisdizione del Compartimento marittimo di Pescara e di riportare sui log-book, i valori giornalieri di cattura in peso per cala per ogni specie e/o categoria, corredata di coordinate geografiche e orario di pesca, fatto salvo il divieto di pesca nell'area di mare delle Fosse di Pomo che costituisce Zona di Tutela Biologica, secondo modalità determinate con successivo decreto direttoriale.

Per le unità da pesca coinvolte dalla Misura (cfr. par. 1.4), iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna e della regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno ... giorni consecutivi, la cui decorrenza è disposta con provvedimento regionale.

Le unità da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondità nello Ionio, nel Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa entro due giorni precedenti l'interruzione delle attività.

Gli OO.II. sono autorizzati, laddove sussistano specifiche esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti al presente paragrafo, per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia.

Nei periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio definiti dagli OO.II., l'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia è vietata anche alle unità da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

6. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggi o $P = C \cdot P_s$
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'imbarcazione da pesca ha effettuato un maggior numero di giorni (Ng) di pesca in mare nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda	C=0 Ng=1 C=1 Ng=730		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986	C=0 Età max C=1 Età min		
O2	Maggior numero di kW dell'imbarcazione	C=0 kW min C=1 kW max		
O3	Maggior numero di GT dell'imbarcazione	C=0 GT min C=1 GT max		

7. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quanto previsto dal par. 2 lett. e art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

La flotta interessata da piani di azione può beneficiare di un sostegno finanziario pubblico pari al 100%. Il tasso di partecipazione del FEAMP ammonta al 50% della spesa pubblica ammissibile.

Sulla base dell'attuale valore medio di mercato dei pescherecci, in riferimento alla stazza, nella Tabella 1 sono indicate le equazioni per il calcolo dei massimali relativi al premio di arresto definitivo dei pescherecci per classi di stazza espressi in GT, ad esclusione dei pescherecci autorizzati alla pesca del tonno rosso con sistema a circuizione per i quali non risulta uno squilibrio della capacità di pesca rispetto alle loro possibilità di pesca. I valori calcolati nella tabella sono da intendersi quali massimali. La colonna "Massimale del premio di demolizione" rappresenta il massimale per pescherecci di età compresa tra 10 e 15 anni. Per i pescherecci di età compresa tra 16 e 29 anni, i massimali calcolati come sopra devono essere diminuiti dell'1,5% per ogni anno in più rispetto ai 15 anni. Per i pescherecci di 30 anni e più, i massimali calcolati come sopra devono essere diminuiti del 22,5%.

IL DIRIGENTE
Dott. Carmelo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020**Tabella 1: calcolo dei massimali relativi al premio di arresto definitivo dei pescherecci della flotta italiana, ad esclusione dei pescherecci autorizzati alla pesca del tonno rosso con sistema a circuizione.**

Categoria di peschereccio per classi di stazza (GT)	Massimale del premio di demolizione (€)
1 < 5	$(12.650 * GT) + 5.800$
5 < 10	$(11.775 * GT) + 10.175$
10 < 25	$(5.750 * GT) + 71.300$
25 < 100	$(4.830 * GT) + 94.300$
100 < 300	$(3.105 * GT) + 266.800$
300 < 500	$(2.530 * GT) + 439.300$
500 e oltre	$(1.380 * GT) + 1.014.300$

Il sostegno ai proprietari di un peschereccio concesso ai sensi dell'articolo 33 (Misura 1.33) è detratto dal sostegno concesso ai proprietari di un peschereccio ai sensi dell'articolo 34 (Misura 1.34) per il medesimo peschereccio.

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REPUBBLICA
ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

*Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze*

**Misura 1.35 - Fondi di mutualizzazione
per eventi climatici avversi ed
emergenze ambientali**

Art. 35 del Reg. (UE) 508/2014

IL DIRIGENTE
Dott. Carmelo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

Documento	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
Versione	1
Data	06 dicembre 2016
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

INDICE

1. Misura	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura	4
1.3 Criteri di ammissibilità	5
1.4 Interventi ammissibili	5
2. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio	5
3. Documentazione specifica richiesta per la misura	6
4. Localizzazione	7
5. Criteri di selezione	7
6. Intensità dell'aiuto	8

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

1. Misura

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a "regia".

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 35
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	MISURA 1.35 - Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi ed emergenze ambientali
Sub Misura	-
Finalità	Contribuire ai fondi comuni che forniscono ai pescatori compensazioni finanziarie per le perdite economiche causate da eventi climatici avversi, emergenze ambientali o i costi di salvataggio.
Beneficiari	Fondi di mutualizzazione
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

Le compensazioni finanziarie ai pescatori che aderiscono a fondi di mutualizzazione contribuiscono a raggiungere l'obiettivo del miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese e il settore della pesca (Obiettivo Tematico 3).

Le perdite economiche dovute ad emergenze ambientali e costi di salvataggio in caso di incidenti in mare, richiedono uno strumento capace di compensare i pescatori colpiti. Per questo motivo, la Misura contribuisce ai fondi di mutualizzazione attraverso il pagamento di compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche a seguito di calamità causate da eventi climatici avversi, da emergenze ambientali e per far fronte ai costi di salvataggio di pescatori o di pescherecci in caso di incidenti in mare durante le loro attività di pesca.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Fondi di mutualizzazione
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il fondo di mutualizzazione è stato riconosciuto dall'autorità competente conformemente al diritto nazionale, pratica una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita e applica norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Il sostegno è concesso solo in caso di compensazione erogata dal fondo ai pescatori per coprire le perdite causate da eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o incidenti in mare, formalmente riconosciuti dalle Autorità competenti, che superino il 30% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili precedenti
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili

L'oggetto della Misura consiste in compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche causate da eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale e costi di salvataggio di pescatori o di pescherecci in caso di incidenti in mare durante le loro attività di pesca.

Gli eventi climatici avversi, le emergenze ambientali o incidenti in mare sono quelli formalmente riconosciuti secondo le modalità descritte al paragrafo 4.7 "Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali" del PO FEAMP 2014/2020.

I contributi finanziari possono coprire soltanto gli importi versati dal fondo di mutualizzazione ai pescatori a titolo di compensazione finanziaria.

Le spese amministrative di costituzione dei fondi non possono beneficiare del sostegno.

Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da FEAMP.

2. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008).

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nel Atto di concessione del contributo.

3. Documentazione specifica richiesta per la misura

Il beneficiario deve presentare l'adeguata documentazione che attesti l'adesione a un fondo di mutualizzazione che soddisfi le seguenti caratteristiche:

- riconosciuto dall'autorità competente conformemente al diritto nazionale;
- pratica una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
- applica norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.

Le singole domande di ammissione al contributo, presentate dalle imprese di pesca secondo le modalità determinate dal decreto di dichiarazione dello stato di calamità, devono essere corredate da documentazione idonea ad attestare i danni subiti e l'esistenza del nesso di causalità tra il danno e l'evento calamitoso, nonché la documentazione idonea ad attestare la sussistenza dei requisiti per accedere al Fondo e la quantificazione del danno subito.

Per permettere la determinazione e la quantificazione dei danni e per la verifica dei requisiti, l'Amministrazione responsabile del procedimento istruttorio può avvalersi delle informazioni in possesso di altri soggetti pubblici, ovvero invitare l'interessato a presentare documentazione integrativa o perizie tecniche integrative.

In merito, si specifica che, secondo quanto stabilito nel paragrafo 4.7 del PO FEAMP 2014/2020 "Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali", le calamità (eventi climatici avversi, emergenze ambientali, incidenti in mare) sono dichiarate tali con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che determina i termini del procedimento e individua gli enti competenti per l'istruttoria.

In seno alla struttura di coordinamento tra Amministrazione Centrale ed Organismi Intermedi sono stabilite le regole per la costituzione e la gestione del fondo di mutualizzazione, per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi e l'ammissibilità dei pescatori in caso di eventi climatici avversi, emergenze ambientali o incidenti in mare, nonché per la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione.

L'attivazione della procedura per il riconoscimento dello stato di calamità avviene entro dieci giorni dal manifestarsi dell'evento, ad opera di una o più Regioni, ovvero da una o più associazioni nazionali delle cooperative della pesca e delle imprese di pesca, attraverso una richiesta al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali contenente una dettagliata descrizione dell'evento, l'indicazione della zona in cui si è verificato e l'elenco delle imprese interessate dallo stesso.

Inoltre, l'istante deve trasmettere, entro 45 giorni dal manifestarsi dell'evento, idonea documentazione atta ad attestare le caratteristiche dell'evento calamitoso ed in particolare:

- relazione di carattere tecnico, economico, sociale concernente la realtà produttiva interessata dall'evento;
- relazione tecnico-scientifica volta a descrivere il fenomeno meteomarinico, climatico o distrofico, ai fini della valutazione del carattere di eccezionalità;
- eventuali dichiarazioni di evento straordinario rese alla competente Autorità Marittima, ex art. 182 del codice della navigazione, nel caso di danni a pescherecci.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali valuta la suddetta documentazione presentata e, verificata la coerenza alle condizioni previste, emana il decreto di dichiarazione dello stato di calamità.

4. Localizzazione

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità e sensibilità ambientali.

In alternativa, e nel caso di applicazione "a regia", la Misura si applica all'intero territorio regionale o della Provincia autonoma.

5. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P = C \cdot Ps$
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Data di presentazione della domanda di sostegno	C=0 Data max C=1 Data min		
O2	Maggiore entità del danno	A parità di data di presentazione: C=0 val. = 30% del fatturato annuo C=1 val. max		

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere

approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

6. Intensità dell'aiuto

Il sostegno è concesso solo per coprire le perdite causate da eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o incidenti in mare che superino il 30% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili precedenti.

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REPUBBLICA ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 1.36 - Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca

Art. 36 del Reg. (UE) n. 508/2014

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

Documento	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
Versione	1
Data	06 dicembre 2016
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	

IL DIRIGENTE
Dott. Costantino Carmelo Caridi

INDICE

1. Misura	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura	4
1.3 Criteri di ammissibilità	5
1.4 Interventi ammissibili	5
2. Categorie di spesa ammissibili	5
3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse).....	6
4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio.....	7
5. Documentazione specifica richiesta per la misura.....	8
6. Localizzazione.....	8
7. Criteri di selezione	9
8. Intensità dell'aiuto	9

1. Misura

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a "titolarità".

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 36
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
Misura	MISURA 1.36 - Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca - art. 36 del Reg. (UE) n. 508/2014
Sottomisura	-
Finalità	Per adattare le attività di pesca alle possibilità di pesca, il FEAMP può sostenere l'ideazione, lo sviluppo, il monitoraggio, la valutazione e la gestione dei sistemi per l'assegnazione delle possibilità di pesca.
Beneficiari	Amministrazioni Pubbliche
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

L'Italia ha messo in atto misure per adeguare progressivamente la capacità di pesca della propria flotta alle possibilità di pesca, mediante l'attuazione di piani di adeguamento dello sforzo di pesca, che si configurano in piani nazionali di disarmo differenziati fra diverse aree di pesca e fra segmenti di pesca interni alla stessa area.

Il ricorso ai sistemi di ripartizione delle possibilità di pesca può contribuire, per alcuni segmenti, a mitigare gli effetti di un sovradimensionamento della flotta, in linea con gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020.

In questo contesto la Misura 1.36 sostiene l'ideazione, lo sviluppo, il monitoraggio, la valutazione e la gestione dei sistemi per l'assegnazione delle possibilità di pesca.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili

Interventi di ideazione, sviluppo, monitoraggio, valutazione e gestione dei sistemi per l'assegnazione delle possibilità di pesca.

2. Categorie di spesa ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato, costi di viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
- check-up tecnologici, sperimentazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto di ricerca;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente;
- spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, ecc.;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.);
- spese generali: si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del PO FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese

quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"*.

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni;
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;

- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"*, in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;

- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi e il programma dell'intervento, con particolare evidenza, del tipo di attività di ideazione, sviluppo, monitoraggio, valutazione e gestione dei sistemi per l'assegnazione delle possibilità di pesca e delle ricadute attese.

6. Localizzazione

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità e sensibilità ambientali.

7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A TITOLARITÀ	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE	
O1	L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto Ambientale VAS
O2	L'operazione rispetta i principi della PCP

8. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE¹, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,

oppure, nel caso l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati sopra.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	30

¹ Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REPUBBLICA
ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 1.37

**Sostegno all'ideazione e all'attuazione
delle misure di conservazione e alla
cooperazione regionale**

Art. 37 del Reg. (UE) n. 508/2014

IL DIRIGENTE
Dott. *Carmelo Caridi*

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

Documento	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
Versione	1
Data	06 dicembre 2016
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

INDICE

1. Misura	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura	4
1.3 Criteri di ammissibilità	4
1.4 Interventi ammissibili	5
2. Categorie di spesa ammissibili	5
3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)	6
4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio	8
5. Documentazione specifica richiesta per la misura	8
6. Localizzazione	9
7. Criteri di selezione	9
8. Intensità dell'aiuto	9

IL DIRIGENTE
Dot. Cosimo Carmelo Ceridi

1. Misura

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a "titolarità".

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 37
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
Misura	MISURA 1.37 - Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione regionale - art. 37 del Reg. (UE) n.
Sottomisura	-
Finalità	Garantire l'efficace ideazione e applicazione delle misure di conservazione di cui agli articoli 7, 8 e 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e la cooperazione regionale di cui all'articolo 18 di tale regolamento.
Beneficiari	Amministrazioni pubbliche
Cambiamenti climatici	-

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

È di fondamentale importanza integrare le questioni ambientali nel FEAMP e sostenere l'attuazione di misure di conservazione nell'ambito della PCP, tenendo conto, al contempo, delle varie condizioni esistenti nelle acque dell'Unione.

A tal fine, e in linea con l'obiettivo di tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 6), la misura 1.37 contribuisce a sviluppare un approccio regionalizzato alle misure di conservazione.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della misura:

OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

1.4 Interventi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- a) l'ideazione, lo sviluppo e il monitoraggio dei mezzi tecnici e amministrativi necessari per lo sviluppo e l'attuazione di misure di conservazione e la regionalizzazione;
- b) la partecipazione delle parti interessate e la cooperazione tra gli Stati membri all'ideazione e all'attuazione di misure di conservazione e della regionalizzazione.
- c) il ripopolamento diretto, solo se è considerato come una misura di conservazione in un atto giuridico dell'Unione.

2. Categorie di spesa ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato, costi di viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- piani pluriennali, adottati sulla base di pareri scientifici, tecnici ed economici, contenenti misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1380/2013;
- misure intese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di pesca disponibili;
- incentivi per promuovere metodi di pesca che contribuiscono ad una pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali e ad una pesca con scarso impatto sull'ecosistema marino e le risorse alieutiche;
- misure sulla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca;
- progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca e su attrezzi da pesca che aumentano la selettività o riducono al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ambiente marino;
- misure che prevedano limitazioni o divieti dell'utilizzo di determinati attrezzi da pesca, e delle attività di pesca, in zone o periodi specifici;
- misure che prevedano l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere aggregazioni temporanee di specie in via di estinzione, stock ittici in riproduzione, pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione ed altre risorse marine vulnerabili;
- misure specifiche destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini, ivi incluse misure destinate a evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali;

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

- istituzione di zone protette sulle basi della loro sensibilità biologica, ivi incluse le zone ove sia chiaramente dimostrato che esistono elevate concentrazioni di pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e zone di deposito delle uova;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente;
- spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, ecc.;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.);
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni;
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nel Atto di concessione del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

Nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi e il programma dell'intervento, con particolare evidenza, del tipo di attività di ideazione, sviluppo, monitoraggio, valutazione e gestione delle misure di conservazione e di cooperazione regionale.

6. Localizzazione

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.

7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della misura:

OPERAZIONE A TITOLARITÀ	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE	
O1	L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto Ambientale VAS
O2	L'operazione rispetta i principi della PCP

8. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE¹, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,

oppure, nel caso l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati sopra.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	30

¹ Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REPUBBLICA ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

*Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze*

**Misura 1.38 - Limitazione dell'impatto
della pesca sull'ambiente marino e
adeguamento della pesca alla
protezione della specie**

Art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014

IL DIRIGENTE
Dott. Carmelo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020**PO FEAMP**
2014 | 2020

Documento	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
Versione	1
Data	06 dicembre 2016
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

INDICE

1. Misura	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura.....	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura	4
1.3 Criteri di ammissibilità	5
1.4 Interventi ammissibili	5
2. Categorie di spesa ammissibili	6
3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse).....	7
4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio.....	8
5. Documentazione specifica richiesta per la misura.....	9
6. Localizzazione.....	10
7. Criteri di selezione	11
8. Intensità dell'aiuto	12

IL DIRIGENTE
Dott. Carmelo Caridi

1. Misura

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a "regia".

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 508/2014, art. 38
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
Misura	MISURA 1.38 - Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie - art. 38 del Reg. (UE)
Sottomisura	-
Finalità	Ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire l'eliminazione graduale dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013
Beneficiari	Armatori di imbarcazioni da pesca; proprietari di imbarcazioni da pesca; organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La Misura è volta a tutelare l'ambiente ed a promuovere l'uso efficiente delle risorse in linea con l'Obiettivo Tematico 6 del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020. L'obiettivo è quello di ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire l'eliminazione graduale dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive conformemente all'approccio precauzionale previsto dalla PCP. L'intento è quello di ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

In sintesi, ai sensi dell'art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014, la misura concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione di catture fissati nella PCP ed alla limitazione dell'impatto sugli ecosistemi marini.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Armatori di imbarcazioni da pesca
Proprietari di imbarcazioni da pesca
Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L'armatore dell'imbarcazione da pesca è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguarda investimenti a bordo
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore dimostrabile sull'ecosistema e sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell'Unione o del pertinente diritto nazionale adottato nel contesto di regionalizzazione di cui al Reg. (UE) n. 1380/2013
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi italiani
L'imbarcazione da pesca ha svolto un'attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- investimenti destinati ad attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;
- investimenti a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all'articolo 15 del Reg. (UE) n. 1380/2013;
- investimenti destinati ad attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo marino;
- investimenti destinati ad attrezzature che proteggono gli attrezzi e le catture da mammiferi e uccelli protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca e che siano adottate tutte le misure appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori.

I beneficiari di tale Misura sono:

- proprietari di pescherecci dell'Unione le cui navi sono registrate come in attività e che hanno svolto un'attività di pesca in mare per almeno 60 giorni¹ nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
- pescatori che possiedono le attrezzature da sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione per almeno 60 giorni nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
- organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro.

A questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, quelle imbarcazioni che hanno effettuato il maggior numero di giorni di pesca in mare eccedenti il limite minimo fissato in 60 gg.

2. Categorie di spesa ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato², costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento, ecc.);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili, correlate al progetto:

- investimenti in attrezzature materiali funzionali agli interventi finanziati dalla Misura;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici, etc.);
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'Ammissibilità delle Spese del PO FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

¹ I giorni in cui i pescherecci sono stati registrati in attività e che hanno svolto un'attività di pesca in mare nei due anni civili precedenti, sono rilevabili come segue:

- Pescherecci di lunghezza superiore a 12 m, attraverso il sistema di controllo dei pescherecci VMS (Vessels Monitoring System);
- Pescherecci di lunghezza compresa tra 10 e 12 m, attraverso il *Modello combinato dell'Unione Europea di giornale di pesca, dichiarazione di sbarco e dichiarazione di trasbordo - Logbook* (cartaceo);
- Pescherecci di lunghezza inferiore ai 12 m, attraverso i libretti carburante o altra documentazione probante.

² Da computarsi negli eventuali contributi in natura.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

Tutte le voci di spesa, devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"*.

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);

- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"*, in tema di *"Acquisto di materiale usato"*;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo (o degli animali), qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;

- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

In rispetto delle *Condizioni Generali* previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nel Atto di concessione del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

La relazione tecnica del progetto/operazione deve dimostrare che gli attrezzi da pesca o le attrezzature oggetto del sostegno presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore dimostrabile sull'ecosistema e sulle specie non bersaglio, rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma dell'Unione o del pertinente diritto nazionale.

Al momento della presentazione della domanda, il beneficiario privato deve altresì produrre:

- autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguarda investimenti a bordo e l'armatore richiedente sia diverso dal/i proprietario/i;

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- opportuna dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue: *per l'investimento previsto per singole attrezzature, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di attrezzatura, sullo stesso tipo di peschereccio dell'Unione.*

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. Localizzazione

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.

In alternativa, la Misura si applica all'intero territorio regionale o della Provincia autonoma

7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggi o P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione Eusair (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=1 Ic=Max		
T2	Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale	C=0 Età/età media >40 C=1 Età/età media min		
T3	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Domanda Collettiva	C=0 N=1 C=1 N max		
O2	L'operazione prevede iniziative che comportano la totale riconversione degli attrezzi da attivi a passivi	C=0 NO C=1 SI		
O3	Numero di giorni di pesca in mare svolti dall'imbarcazione di cui al par. 5 lett. a) nei due anni civili precedenti (730 gg) la data di presentazione della domanda	C=0 N=60 giorni C=1 N val. max		
O4	Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986	C=0 Età = 0 C=1 Età max		
O5	L'operazione prevede investimenti finalizzati alla riduzione delle catture indesiderate di cui al par. 1 lett. a) e b)	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O6	L'operazione prevede investimenti per attrezzature volte a ridurre l'impatto ambientale, in particolare sui fondali marini di cui al par. 1 lett. c)	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O7	L'imbarcazione è iscritta in un compartimento marittimo in cui ricade almeno un sito Natura 2000	C=0 NO C=1 SI		

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

8. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,

oppure, nel caso l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati sopra.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	30
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014 ³ : possibile aumento di	10
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

È possibile l'erogazione di un anticipo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario entro mesi 9 (nove) dalla data di notifica dell'atto di Concessione del sostegno.

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

³ Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REPUBBLICA ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

*Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze*

Misura 1.39 Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine

Art. 39 del Reg. (UE) n. 508/2014

IL DIRIGENTE
Dott. Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

Documento	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
Versione	1
Data	06 dicembre 2016
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

INDICE

1. Misura	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura	4
1.3 Criteri di ammissibilità	5
1.4 Interventi ammissibili	5
2. Categorie di spesa ammissibili	6
3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)	7
4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio	8
5. Documentazione specifica richiesta per la misura	9
6. Localizzazione	10
7. Criteri di selezione	10
8. Intensità dell'aiuto	12

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

1. Misura

La presente Misura può essere attivata mediante procedura a "titolarità" ed a "regia".

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 39
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
Misura	MISURA 1.39 - Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine - art. 39 del Reg. (UE) n. 508/2014
Sottomisura	-
Finalità	Contribuire all'eliminazione graduale dei rigetti in mare e delle catture accessorie, facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive e ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente e l'impatto dei predatori protetti.
Beneficiari	Attivazione a Titolarità: Amministrazioni Pubbliche
	Attivazione a Regia: Armatori di imbarcazioni da pesca; proprietari di imbarcazioni da pesca; organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro.
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

L'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche è incentrata su iniziative volte alla riduzione delle catture e la limitazione dell'impatto sugli ecosistemi marini in linea con gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 6). Viene incoraggiata la cooperazione fra esperti scientifici e pescatori, indirizzando le attività di innovazione tecnologica (miglior selettività dei mestieri, basso impatto ambientale, riduzione degli scarti), di azioni di divulgazione, di investimenti per la modulazione/regolazione di anomalie ecologiche.

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 39 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di promuovere l'innovazione volta allo sviluppo di modelli di sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive e la coesistenza con i predatori protetti.

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020**1.3 Criteri di ammissibilità**

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro
Amministrazioni pubbliche in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro
Proprietari di imbarcazioni da pesca in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico
Pescatori in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico
Armatori di imbarcazioni da pesca in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico
Associazioni del settore della pesca professionale in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguarda investimenti che apportano modifiche all'imbarcazione da pesca
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione non riguarda interventi di pesca sperimentale, ai sensi dell'articolo 11
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi italiani
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:

- sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche od organizzative che riducano l'impatto delle attività di pesca sull'ambiente;
- sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche di cattura più efficaci e maggiore selettività degli attrezzi da pesca;
- sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche od organizzative che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive;
- sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche od organizzative volte alla coesistenza con i predatori protetti.

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

2. Categorie di spesa ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato, costi di viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- investimenti in attrezzature materiali funzionali agli interventi finanziati dalla Misura;
- servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
- check-up tecnologici, sperimentazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto di ricerca;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente;
- spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici, etc.);
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.);
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida Spese Ammissibili (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"*.

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

In rispetto delle *Condizioni Generali* previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

La relazione tecnica del progetto/operazione deve riportare gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese dell'innovazione proposta sulla conservazione delle risorse biologiche marine ed eventuale coesistenza con i predatori protetti.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve presentare :

- autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione che apportano modifiche all'imbarcazione da pesca e l'armatore richiedente sia diverso dal/i proprietario/i;
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

6. Localizzazione

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.

In alternativa e nel caso di applicazione "a regia", la Misura si applica all'intero territorio regionale o della Provincia autonoma.

7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A TITOLARITÀ	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE	
O1	L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto Ambientale VAS
O2	L'operazione rispetta i principi della PCP

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggi o $P = C \cdot Ps$
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione Eusair (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=1 Ic=Max		
T2	Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale, nel caso di	C=0 Età/età media >40 C=1 Età/età media min		

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

OPERAZIONE A REGIA				
	soggetto privato.			
T3	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, nel caso di soggetto privato.	C=0 NO C=1 SI		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Domanda Collettiva	C=0 N=1 C=1 N max		
O2	L'operazione prevede iniziative che comportano la totale riconversione degli attrezzi da attivi a passivi	C=0 NO C=1 SI		
O3	Numero di organismi tecnici o scientifici coinvolti	C=0 N=1 C=1 N max		
O4	Numero di imprese coinvolte nell'operazione	C=0 N=0 C=1 N max		
O5	L'imbarcazione da pesca coinvolta nel progetto appartiene ad un segmento di flotta che utilizza attrezzi attivi	C=0 NO C=1 SI		
O6	L'operazione prevede innovazioni volte ad introdurre nuove conoscenze tecniche ed organizzative che riducano l'impatto delle attività di pesca sull'ambiente	C=0 NO C=1 SI		
O7	L'operazione prevede innovazioni per lo sviluppo di nuove tecniche di cattura che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine e la coesistenza con i predatori protetti	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O8	L'operazione prevede iniziative per innovazioni tecnologiche finalizzate a promuovere la riduzione delle catture indesiderate ed una pesca sostenibile per gli ecosistemi marini	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O9	L'operazione prevede iniziative che interessano compartimenti marittimi in cui ricadono habitat protetti dalla normativa nazionale o comunitaria attuate in conformità ai vincoli vigenti	C=0 NO C=1 SI		

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

IL DIRIGENTE
Dott. *Cosimo Carmelo Caridi*

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

8. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE¹, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,

oppure, nel caso l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati sopra.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	30
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014 ² : possibile aumento di	10
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di	25
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

¹ Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."

² Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

È possibile l'erogazione di un anticipo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario entro mesi 9 (nove) dalla data di notifica dell'atto di assegnazione/concessione del sostegno.

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi